

vogliono introdurre nell'articolo 3, atteso che quello si riferisce a cose lontane e ben diverse, e questo miri a cose presenti e ben lontane dall'essere trattati politici e di commercio.

**MOLTI DEPUTATI** chiedono replicatamente la chiusura della discussione.

**IL PRESIDENTE** la pone ai voti :  
(È adottata).

**OLDOINI** presenta un altro emendamento, così formulato :

« Riguardo alla linea doganale per i prodotti del suolo, ed alle tariffe daziarie fra la Lombardia e gli antichi Stati Sardi, in quanto alla Lombardia, il Ministero dovrà concertarsi colla Consulta lombarda, a termini dell'articolo 6 della presente legge, ed in quanto agli altri Stati, la Camera accorda facoltà al Governo di provvedere con decreti reali. »

**CAVOUR** presenta un nuovo suo emendamento, concepito nei termini seguenti :

« Verrà tuttavia provvisto con semplici decreti reali alla soppressione delle linee doganali esistenti tra le provincie Lombarde e le Venete e gli Stati attuali del Re, per l'attivazione di una tariffa uniforme, non che per la parità dei prezzi nella vendita dei generi di privativa, non ritardata intanto la libera circolazione dei prodotti del suolo e dell'industria dei due paesi. »

**ARNULFO** fa nuove istanze per la clausola relativa ai prodotti delle nostre manifatture, da lui presentata.

(Essa è appoggiata.)

Il proponente la svolge.

(Stante quindi la presentazione del nuovo emendamento Cavour, insorge altra volta la questione sulla priorità tra questo e quello dei deputati Gioia e Valerio.)

**IL PRESIDENTE** rilegge tutti gli emendamenti fin qui presentati, ai quali ne aggiunge due altri :

Il primo, del deputato Galvagno, che dice :

« Dal giorno della promulgazione della presente legge si riterranno come cessate le linee doganali fra tutte le provincie riunite, però per i soli prodotti indigeni. »

Il secondo, del deputato Stara, così concepito :

« Per i prodotti naturali e manufatti indigeni, è data facoltà

al Ministero di provvedere con semplici decreti reali alla soppressione d'ogni linea doganale interna fra le varie provincie tutte formanti il nuovo Stato, ed allo stabilimento di una linea doganale esterna per tutte le dette provincie colla base di una sola uniforme tariffa.

« Per ciò che può interessare le provincie della Lombardia e della Venezia, il Ministero dovrà concertarsi colla Consulta delle medesime. »

**PESCATORE** osserva che per la proposta Gioia, che si limita ad una pura raccomandazione, voteranno : e quelli che credono con Gioia stesso non necessaria una legge, perchè a loro avviso già fatta, e quelli che colla Commissione la credono necessaria, ma non potersi fare dal Parlamento solo ; e che perciò potrebbe ottenere una maggioranza fittizia, composta dei voti di due partiti di opinioni affatto diverse ; crede dunque che si debba portare la priorità sulla proposizione Cavour, che come più netta non lascia luogo a tali ambiguità.

(Cost. Sub.)

**IL PRESIDENTE** mette ai voti la questione di priorità.

(La Camera si pronuncia per l'emendamento Cavour ultimamente presentato).

**CORSI** e **BRAGGIO**, autori di altro emendamento, si uniscono a detto emendamento.

(Verb.)

**IL PRESIDENTE** pone quindi ai voti l'emendamento del deputato Cavour.

(È adottato a grandissima maggioranza.)

Leva quindi la seduta alle 5 1/4.

(Cost. Sub.)

*Ordine del giorno per la seduta del 7, al tocco pom. :*

1. Continuazione della discussione del progetto di legge d'unione della Lombardia e provincie Venete ; (2° e 3° oggetto) ;
2. Discussione sul rapporto circa il numero degli impiegati facienti parte della Camera ;
3. Relazione di elezioni ;
4. Relazione di petizioni.